

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3667 del 18/07/2023
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1489 del 05/06/2015, Prot. Prov.le 52382/2015 intestata a SMURFIT KAPPA ITALIA S.P.A. per lo stabilimento di produzione di imballaggi in cartone ondulato sito nel Comune di Bertinoro, Via Emilia n. 705
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3797 del 18/07/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno diciotto LUGLIO 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1489 del 05/06/2015, Prot. Prov.le 52382/2015 intestata a SMURFIT KAPPA ITALIA S.P.A. per lo stabilimento di produzione di imballaggi in cartone ondulato sito nel Comune di Bertinoro, Via Emilia n. 705

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1489 del 05/06/2015, Prot. Prov.le 52382/2015 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13.03.2013 n° 59. FUSTELPACK S.P.A., con sede legale in Bertinoro, Via Emilia n. 705 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di imballaggi in cartone ondulato, sito nel Comune di Bertinoro, Via Emilia n. 705”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 29/06/2015 con Atto Prot. Com.le 10849,

Dato atto che la stessa è stata successivamente aggiornata con gli atti di seguito indicati:

- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-3622 del 11/07/2017, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 12/07/2017 prot. n. 12151 per modifica sostanziale;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-910 del 21/02/2018, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 22/02/2018 prot. n. 3685 per voltura in favore di SMURFIT KAPPA ITALIA S.P.A., con sede legale in Comune di Milano (MI) Via Monti Vincenzo n. 12 (C.F. 07034140157 - P.IVA 02124341203);

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A “EMISSIONI IN ATMOSFERA” l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'ALLEGATO B e relativa Planimetria “SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA” e ALLEGATO Bbis, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Bertinoro in data 30/12/2022, acquisita al Prot. Com.le 6 del 02/01/2023 e da Arpae al PG/2023/884 del 02/01/2023, da **SMURFIT KAPPA ITALIA S.P.A.** per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 0002219/2023 del 31/01/2023, acquisita da Arpae al PG/2023/17597, formulata dal SUAP, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Dato atto che in data 28/02/2023 la ditta ha trasmesso le integrazioni richieste, acquisite ai Prot. Com.li n. 4314 e 4375 e da Arpae ai PG/2023/35532 e 38793;

Considerato che, relativamente all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 7126 del 07/04/2023, acquisita da Arpae al PG/2023/62018, il Comune di Bertinoro ha comunicato quanto segue: *“Vista la dichiarazione del Tecnico Competente in Acustica, (...), presentata ad integrazione della Modifica Sostanziale di AUA in oggetto, con la quale il TCA dichiara: “ ... con riferimento alla conformazione impiantistica di cui alla istanza di aumento dei tempi di utilizzo della caldaia, e*

quindi della durata della emissione, da 16 a 24 ore/giorno, che l'intervento previsto rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Bertinoro (FC) in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora." Si ritiene che non sia necessario prevedere il rilascio di nulla osta di cui all'art. 8 della L. 26.10.1995, n. 447. Il titolare dell'attività è comunque tenuto al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico. In caso di future modifiche sulle sorgenti sonore, dovrà essere presentata idonea Documentazione di Impatto Acustico.";

Considerato che in data 31/05/2023 il responsabile dell'endoprocedimento "Emissioni in atmosfera" ha trasmesso "Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della istanza relativamente all'endo procedimento emissioni in atmosfera", e che pertanto con Nota Prot. Com.le 10934 del 01/06/2023, acquisita da ArpaE al PG/2023/96707, il SUAP ha comunicato alla ditta i seguenti motivi ostativi ex art. 10bis della L. 241/90 all'accoglimento dell'istanza: "si esprime parere contrario alla modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 DLgs 152/06, ricompresa nell'istanza di modifica di AUA in oggetto, per l'emissione E12, dal momento che non sono stati forniti gli elementi necessari per valutare la capacità della caldaia di rispettare il valore limite più restrittivo per gli Ossidi di Azoto previsto, a partire dal 01/01/2025, al punto 1.3. "Impianti nei quali sono utilizzati combustibili gassosi" seconda tabella della Parte III dell'Allegato 1 alla parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i., ovvero pari a 200 mg/Nmc, come esplicitato nella relazione tecnica istruttoria sopra riportata predisposta da ArpaE Servizio Territoriale di Forlì-Cesena e nelle successive valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento.";

Considerato che in data 16/06/2023 la ditta ha trasmesso le proprie osservazioni alla comunicazione ex art. 10 bis della L. 241/90, acquisite al Prot. Com.le 11959 e da ArpaE al PG/2023/106650;

Tenuto conto che la succitata documentazione trasmessa dalla ditta consiste in una rinuncia alla richiesta di adeguamento della emissione E12 ai sensi di quanto previsto ai commi 5. e 6. dell'art. 273-bis del D.lgs. 152/06 e s.m.i., richiesta che ".....sarà riformulata, con gli elementi necessari per garantire il rispetto dei limiti prescritti, nei termini temporali idonei per garantire il rilascio dell'autorizzazione in soluzione di continuità di esercizio";

Evidenziato che nella medesima nota la Ditta conferma invece ".....la richiesta di aumento della durata della emissione E12 da 16 a 24 ore/giorno per esigenze produttive";

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 14/07/2023, ove il responsabile dell'endoprocedimento ha proposto la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A al fine di aggiornare la durata della emissione E12 da 16 a 24 h/g;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1489 del 05/06/2015, Prot. Prov.le 52382/2015 avente ad oggetto: "D.P.R. 13.03.2013 n° 59. FUSTELPACK S.P.A., con sede legale in Bertinoro, Via Emilia n. 705 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di imballaggi in cartone ondulato, sito nel Comune di Bertinoro, Via Emilia n. 705", rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 29/06/2015 con Atto Prot. Com.le 10849, come volturata in favore di SMURFIT KAPPA ITALIA S.P.A., come segue:

• **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopracitata con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;**

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021 "Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018";

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 e s.m.i. con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1489 del 05/06/2015, Prot. Prov.le 52382/2015 avente ad oggetto: *"D.P.R. 13.03.2013 n° 59. FUSTELPACK S.P.A., con sede legale in Bertinoro, Via Emilia n. 705 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di imballaggi in cartone ondulato, sito nel Comune di Bertinoro, Via Emilia n. 705"*, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 29/06/2015 con Atto Prot. Com.le 10849, come volturata in favore di SMURFIT KAPPA ITALIA S.P.A., come segue:

- **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopracitata con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto.**

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1489 del 05/06/2015, Prot. Prov.le 52382/2015.

3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. 1489 del 05/06/2015, Prot. Prov.le 52382/2015 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Bertinoro per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ad HERA S.p.A. ed al Comune di Bertinoro per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 1489 del 05/06/15 prot. n. 52382/15, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 29/06/2015 prot. n. 10849, successivamente aggiornata con gli atti di seguito indicati:

- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-3622 del 11/07/2017, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 12/07/2017 prot. n. 12151;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-910 del 21/02/2018, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 22/02/2018 prot. n. 3685.

L'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto, relativamente alle emissioni in atmosfera, è inerente l'adeguamento della emissione E12 "Caldaia uso produttivo (5.814 kW, a metano)" ai sensi di quanto previsto ai commi 5. e 6. dell'art. 273-bis "Medi impianti di combustione" del D.lgs. 152/06 e s.m.i., richiedendo inoltre l'aumento della durata della emissione medesima da 16 a 24 ore/giorno.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PG/2023/25352 del 10/02/2023, e successivo aggiornamento PG/2023/39100 del 03/03/2023, il responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha ritenuto necessario richiedere al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, una relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto non necessario richiedere una valutazione al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PG/FC/2016/9353.

Con nota PG/2023/94866 del 31/05/2023 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria negativa per quanto riguarda l'emissione E12, di seguito riportata:

“

EMISSIONE N. 12 – CALDAIA USO PRODUTTIVO (5.814 kW, a metano)

Con riferimento ai criteri Criaer, per gli impianti termici a metano si può fare riferimento al punto 4.12.22 - PRODUZIONE DI CALORE, ENERGIA O VAPORE IN IMPIANTI TERMICI INSERITI IN UN CICLO PRODUTTIVO AVENTI POTENZIALITA' TERMICA INFERIORE A 50 MW E ALIMENTATI CON COMBUSTIBILI GASSOSI (GAS METANO E GAS NATURALE)

a) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE**(mg/m³)****CONCENTRAZIONE MASSIMA****Materiale particellare****5****Ossidi di azoto****(espressi come NO₂)****350****Ossidi di zolfo****(espressi come SO₂)****35**

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3 %.

b) I limiti di emissione indicati al precedente punto a) si considerano rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas metano o gas naturale.

In relazione agli allegati del DLgs 152/06 , si riporta la tabella dei limiti di cui punto 1.3 alla parte 3 (valori di emissione per specifiche tipologie di impianti) dell'allegato 1 degli allegati alla parte V

1.3. Impianti nei quali sono utilizzati combustibili gassosi.

Medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili gassosi (valori previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017, da rispettare ai sensi dell'articolo 273-bis, comma 5, ultimo periodo) e impianti di combustione di potenza inferiore a 1 MW.

Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

sono di seguito riportati

Potenza termica nominale (MW)	< 50
polveri	5 mg/Nm ³ [1] [2]
ossidi di zolfo (SO ₂)	35 mg/Nm ³ [2] [3]
ossidi di azoto (NO ₂)	350 mg/Nm ³ [4]
[1] 15-20 mg/Nm ³ se il combustibile utilizzato è gas da altoforno. [2] Il valore limite di emissione si considera rispettato se è utilizzato come combustibile metano o GPL. [3] 1700 mg/Nm ³ se il combustibile utilizzato è gas da forno a coke; 800 mg/Nm ³ se il combustibile utilizzato è gas da forno a coke e gas da altoforno (o di acciaieria). [4] Se il combustibile utilizzato è un gas di processo contenente composti dell'azoto non si applica un valore limite; le emissioni devono comunque essere ridotte per quanto possibile.	

In base al dettato del DLgs 152/06, in considerazione dell'alimentazione a metano, risulta applicabile esclusivamente il limite per gli ossidi di azoto di 350 mg/Nmc.

Si precisa che, a norma dell'articolo 273 bis comma 5, viene indicato che:

“a partire dal 1° gennaio 2025 e, in caso di impianti di potenza termica nominale pari o inferiore a 5

MW, a partire dal 1° gennaio 2030, i medi impianti di combustione esistenti sono soggetti ai valori limite di emissione individuati attraverso l'istruttoria autorizzativa prevista ai commi 3 e 4.”

di cui il comma 3. recita:

“ L'istruttoria autorizzativa prevista all'articolo 271, comma 5, e all'articolo 272, comma 2, individua, per i medi impianti di combustione, valori limite di emissione e prescrizioni di esercizio non meno restrittivi rispetto ai pertinenti valori e prescrizioni previsti agli allegati I e V alla Parte Quinta e dalle normative e dai piani regionali di cui all'articolo 271, commi 3 e 4, e rispetto a quelli applicati per effetto delle autorizzazioni soggette al rinnovo”.

Pertanto i limiti da applicare dal 1 gennaio 2025 per i “Medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili gassosi” (valori da rispettare entro le date previste all'articolo 273-bis, comma 5). Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%” sono di

seguito indicati:

Potenza termica nominale (MW)	≤ 5	> 5
polveri	5 mg/Nm3 [1] [4]	5 mg/Nm3 [1] [4]
ossidi di azoto (NO2)	250 mg/Nm3	250 mg/Nm3 [2]
ossidi di zolfo (SO2)	35 mg/Nm3 [3] [4]	35 mg/Nm3 [3] [4]
[1] 15-20 mg/Nm3 in caso di utilizzo di gas da altoforno. [2] 200 mg/Nm3 in caso di utilizzo di gas naturale. [3] 400 mg/Nm3 in caso di utilizzo di gas a basso potere calorifico da forno a coke dell'industria siderurgica; 200 mg/Nm3 in caso di utilizzo di gas a basso potere calorifico da altoforno dell'industria siderurgica. [4] Il valore limite di emissione si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale.		

I limiti di emissione delle polveri e degli ossidi di zolfo si considerano rispettati visto l'utilizzo di gas naturale come combustibile.

Si nota una riduzione del limite degli ossidi di Azoto da 350 mg/Nmc a 200 mg/Nmc vista la nota 2 della tabella relativa ad impianti con potenzialità maggiore di 5 MWt alimentati a gas naturale.

Nelle integrazioni richieste la ditta ha presentato la scheda registro medi impianti di combustione (art. 273-bis comma 11) in cui dichiara :

- che il rispetto dei limiti dei parametri in particolare degli ossido di azoto a partire dal 01/01/2025 sarà ottenuto con interventi sul processo di combustione attraverso regolazione o adozione di un impianto DENOX ad urea o altro riducente o con un intervento sul bruciatore se si valutasse una obsolescenza che ne giustifichi la sostituzione;

- che le modalità di regolazione e controllo della combustione saranno definite in base alla tipologia di intervento che si realizzerà entro la data di adeguamento prevista e sarà cura dell'Azienda predisporre istanza preventiva di adeguamento;

- che la richiesta di aumento delle ore giornaliere di funzionamento della caldaia richieste nella domanda di modifica da 16 a 24 h/g dal 28/02/2023 dell'emissione E12 nasce da esigenze produttive.

Si precisa che l'art. 3 comma.1 del DLgs 102/2020 ha stabilito che per gli impianti esistenti (in esercizio al 19 dicembre 2017), come quello di E12 in oggetto, l'adeguamento alle disposizioni dell'articolo 294 del decreto legislativo n. 152 del 2006 debba essere effettuato sulla base del primo rinnovo dell'autorizzazione dello stabilimento, senza fare riferimento ad eventuali esenzioni in relazione alle ore di utilizzo dello stesso.

Dalla relazione presentata pertanto si rimanda alla modifica imposta dalla legislazione la cui istruttoria dovrà permettere il rispetto dei limiti di emissione per il 1/1/2025.

Dalla documentazione pare che attualmente non siano presenti le caratteristiche minime esplicitate nel Comma 3 bis dell'articolo 294 che recita

"Tale condizione si considera rispettata se è utilizzato un sistema di regolazione automatica che prevede la misura in continuo del tenore di ossigeno residuo nelle emissioni o dei valori espressi come massa di comburente e combustibile"

Dalle integrazioni presentate, pertanto, oltre alla mancanza degli apparati di controllo di cui al comma 3bis, non si comprende se l'installazione di un SCC, possa avvenire o meno nella caldaia.

Conclusioni

A parere dello scrivente ufficio l'istanza di rinnovo con modifiche dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera non può essere accolta in relazione all' assenza di un Sistema di Controllo della Combustione con le caratteristiche individuate nell'articolo 294 comma 3 del DLgs 152/06 e smi, unitamente alla mancata indicazione della possibilità tecnica di poter dotare gli stessi impianti termici del SCC come previsto dal comma 1 dello stesso articolo".

Il responsabile dell'endoprocedimento, in merito alle criticità emerse nel corso del procedimento istruttorio, ha evidenziato i seguenti aspetti:

- il comma 1. dell'art. 3. "Norme transitorie e finali" del D.Lgs. 30/07/2020, n. 102, precisa che *"In caso di impianti in esercizio al 19 dicembre 2017, l'adeguamento alle disposizioni dell'articolo 294 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal presente decreto, è effettuato sulla base del primo rinnovo dell'autorizzazione dello stabilimento....."*: il medio impianto di combustione di cui alla emissione E12 è entrato in funzione prima del 19/12/2017, l'istanza di AUA in oggetto non è relativa ad un rinnovo, si ritiene che l'assenza di un sistema di controllo della combustione sulla emissione E12 conforme a quanto previsto ai commi 1 e 3-bis dell'art. 294, al momento non possa costituire un motivo ostativo all'accoglimento della istanza di modifica di AUA;
- l'istanza di modifica di AUA è stata presentata ai sensi di quanto previsto ai commi 5. e 6. dell'art. 273-bis "Medi impianti di combustione" del D.lgs. 152/06 e s.m.i., ovvero l'adeguamento a valori limite più restrittivi a partire, nel caso dell'impianto termico di cui alla emissione E12, dal 01/01/2025. I certificati dei monitoraggi di messa a regime di tale emissione non mostrano il rispetto del valore limite previsto per gli Ossidi di Azoto a partire dal 01/01/2025 (200 mg/Nmc) e la ditta, nel corso del procedimento, non ha fornito elementi utili per valutare la capacità dell'impianto di rispettare il valore limite più restrittivo per gli Ossidi di Azoto, si ritiene che tale aspetto rappresenti il motivo ostativo all'accoglimento della domanda di modifica dell'AUA.

Sulla base delle motivazioni contenute nella valutazione istruttoria negativa del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae sopra riportata, e delle successive valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento, si è ritenuto che l'istanza di modifica sostanziale di AUA relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi, non potesse essere accolta positivamente per la caldaia ad uso produttivo di cui alla emissioni E12, dal momento che non sono stati forniti gli elementi necessari per valutare la capacità della caldaia di rispettare il valore limite più restrittivo per gli Ossidi di Azoto previsto, a partire dal 01/01/2025, al punto 1.3. "Impianti nei quali sono utilizzati combustibili gassosi" seconda tabella della Parte III dell'Allegato 1 alla parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i., ovvero pari a 200 mg/Nmc.

Con nota PG/2023/95859 del 01/06/2023 il Responsabile del procedimento, sulla base del rapporto istruttorio del Responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera del 31/05/2023, ha comunicato al SUAP del Comune di Bertinoro, ai fini dell'effettuazione della comunicazione di cui all'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., i motivi ostativi all'accoglimento della istanza relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Il SUAP del Comune di Bertinoro, con nota prot. n. 10934 del 01/06/2023 acquisita al protocollo PG/2023/96707 del 05/06/2023, ha comunicato alla Ditta i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i. come rappresentati nella succitata nota di Arpae PG/2023/28077 del 16/02/23.

Con PEC del 16/06/2023 prot. n. 11998, acquisita al protocollo PG/2023/106650 del 19/06/2023, il SUAP del Comune di Bertinoro ha trasmesso la documentazione presentata

dalla ditta in data 16/06/2023 a seguito della succitata comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i..

La succitata documentazione trasmessa dalla ditta consiste in una rinuncia alla richiesta di adeguamento della emissione E12 ai sensi di quanto previsto ai commi 5. e 6. dell'art. 273-bis del D.lgs. 152/06 e s.m.i., richiesta che *".....sarà riformulata, con gli elementi necessari per garantire il rispetto dei limiti prescritti, nei termini temporali idonei per garantire il rilascio dell'autorizzazione in soluzione di continuità di esercizio"*.

Nella medesima nota la Ditta conferma invece *".....la richiesta di aumento della durata della emissione E12 da 16 a 24 ore/giorno per esigenze produttive"*.

Il Responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, valutata la documentazione presentata dalla Ditta successivamente alla comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., ha espresso le seguenti valutazioni:

- la ditta ha rinunciato alla richiesta di adeguamento di cui all'art. 273-bis comma 6 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- il comma 5 del medesimo art. 273-bis, alle cui scadenze è riferita la richiesta di adeguamento del citato comma 6, così recita: *"A partire dal 1° gennaio 2025 e, in caso di impianti di potenza termica nominale pari o inferiore a 5 MW, a partire dal 1° gennaio 2030, i medi impianti di combustione esistenti sono soggetti ai valori limite di emissione individuati attraverso l'istruttoria autorizzativa prevista ai commi 3 e 4. Fino a tali date devono essere rispettati i valori limite previsti dalle vigenti autorizzazioni e, per i medi impianti di combustione che prima del 19 dicembre 2017 erano elencati all'allegato IV, Parte I, alla Parte Quinta, gli eventuali valori limite applicabili ai sensi dell'articolo 272, comma 1"*;
- alla luce delle succitate disposizioni normative, tenuto conto della potenza termica nominale dell'impianto in questione, ne deriva che la caldaia di cui alla emissione E12 può continuare l'esercizio con i limiti e le prescrizioni vigenti fino al 31/12/2024;
- a partire dal 01/01/2025, in assenza di una nuova richiesta di adeguamento ai sensi dell'art. 273-bis comma 6 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'ottenimento del conseguente aggiornamento dell'AUA, la caldaia di cui alla emissione E12 sarà considerata in esercizio senza autorizzazione;
- si rende comunque necessario aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera - Allegato A all'AUA vigente, al fine di aggiornare la durata della emissione E12 da 16 a 24 h/g.

Il Comune di Bertinoro, coinvolto all'interno del procedimento di rilascio dell'AUA, non ha fatto pervenire, entro il termine per la conclusione del procedimento, alcun parere relativamente all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa e delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento sopra riportate, ha consentito di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA adottata dalla

Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 1489 del 05/06/15 prot. n. 52382/15, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 29/06/2015 prot. n. 10849, successivamente aggiornata con gli atti di seguito indicati:

- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-3622 del 11/07/2017, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 12/07/2017 prot. n. 12151;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-910 del 21/02/2018, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 22/02/2018 prot. n. 3685;

e dalla documentazione allegata all'istanza di rilascio della presente AUA presentata al SUAP del Comune di Bertinoro in data 30/12/2022 P.G.N. 6 del 02/01/2023, e successive integrazioni.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non assoggettate alla presente autorizzazione:

EMISSIONE N. 13.1 – VUOTO - LINEA STAMPA

EMISSIONE N. 13.2 – VUOTO - LINEA STAMPA

EMISSIONE N. 13.3 – VUOTO - LINEA STAMPA

in quanto, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 268 comma 1 lettera b) e lettera a) del D.lgs. 152/06 e s.m.i., non rientrano nella definizione di emissione non contenendo sostanze inquinanti.

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:)

ET3 – CALDAIA BAGNI (30,4 kW, a metano)

ET4 – CALDAIA RISCALDAMENTO STABILIMENTO E UFFICI

(1.150 kW modulari – 230+460+460 kW, a metano)

relative a impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dalla attività di produzione di imballaggi in cartone ondulato **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E1 - ASPIRAZIONE REFILI

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	36.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	20	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE E3 - ONDA ALTA

Portata massima	36.000	Nmc/h
-----------------	--------	-------

Altezza minima	9	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc
---	----	--------

EMISSIONE E4 - ONDA BASSA

Portata massima	36.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Sostanze organiche volatili (esprese come C-organico totale)	50	mg/Nmc
--	----	--------

EMISSIONE E6 - PREPARAZIONE COLLA

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc

EMISSIONE E12 – CALDAIA USO PRODUTTIVO (5.814 kW, a metano)

Portata massima	8.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	350	mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (SO _x) (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

I valori limite di emissione per le polveri totali e gli ossidi di zolfo si considerano rispettati visto l'utilizzo di metano.

EMISSIONE E14 - ASPIRAZIONE GOPFERT 1 E GOPFERT 2

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	88.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	20	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc

2. Per l'impianto termico ad uso produttivo alimentato a metano di cui alla **emissione E12**, che si configura come **medio impianto di combustione esistente**, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs. 183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE ed in particolare **l'obbligo di adeguamento entro i termini** indicati dal comma 5 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, ossia **entro il 01/01/2025**. Qualora **entro tale termine** non sia stata **presentata una nuova richiesta di adeguamento ai sensi dell'art. 273-bis comma 6 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., e non sia stato ottenuto il conseguente atto di aggiornamento dell'AUA, la caldaia di cui alla emissione E12 sarà considerata in esercizio senza autorizzazione.**
3. Relativamente alle **emissioni E1 e E14**, la Ditta è tenuta al rispetto dei valori limite di emissione sopra indicati, ed è altresì esentata dall'effettuazione dei monitoraggi periodici alle emissioni **per il parametro polveri totali**, che sono sostituiti dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie negli impianti di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate agli impianti di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno **mensile** trattandosi di filtri dotati di sistema di pulizia ad aria compressa, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo **punto 5**. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dei filtri, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
4. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E3, E4, E6, E12** (per il solo inquinante "Ossidi di Azoto (NO_x) espressi come NO₂") e **E14** (per il solo inquinante Sostanze organiche volatili espresse come C-organico totale) **con una periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
5. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpa competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere **allegati e puntati** i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati sia in fase di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati i dati relativi alle **ispezioni mensili** effettuate agli impianti di abbattimento di cui alle **emissioni E1 e E14**, come richiesto al precedente **punto 3**.
6. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.
In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.
Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione
(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)
Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpa e SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1 m	1 punto	fino a 0,5 m	1 punto al centro del lato
da 1 m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2 m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

7. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'**accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo** la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo

soportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
- A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
- La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;

- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
 - Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.
8. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017; ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017; UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente a recepimento nell'atto autorizzativo.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.